



## UNIONE MONTANA VALLE STURA

Unione dei Comuni di Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio

Provincia di Cuneo

# DETERMINAZIONE

NUMERO 577 DEL 13/12/2023

### OGGETTO:

**Ecomuseo della Pastorizia\_Laboratorio di feltro in lana sambucana nell'ambito della Festa dei Tarluc presso l'Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo\_Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa**

### IL RESPONSABILE SERVIZIO TURISTICO-CULTURALE

**Richiamato** il vigente Statuto dell'Unione Montana Valle Stura approvato con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 19.12.2014 e pubblicato sul B.U.R. in data 23.04.2015;

**Richiamata** la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

**Richiamato** il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 57 del 5.8.2016 - così come modificato con Deliberazioni di Giunta n.92 del 31.8.2017, n. 59 del 20.05.2019, n. 109 del 02.12.2019, n. 105 del 16.11.2020 e n. 55 del 05.06.2023 - sulla base del quale è stato definito l'assetto dell'Ente e le Determinazioni di affidamento di incarico di elevata qualificazione di Responsabile adottate al Direttore n. 481 e n. 482 del 1.12.2022 e n. 526 del 27.12.2022;

**Richiamato** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 183 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 184 che dispone in materia di liquidazione di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

**Premesso che:**

- la Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 518 – 3700 del 23.03.1999 ha istituito, tra gli altri, l'Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo nel Comune di Pietraporzio;
- successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. 58 – 27123 in data 19.04.1999, la Comunità Montana è stata individuata quale Ente gestore;
- con Decreto del Commissario della Comunità Montana Valle Stura n. 43 del 05.12.2016 avente per oggetto “Trasferimento all’Unione Montana Valle Stura della gestione dell’Ecomuseo della Pastorizia. Integrazione”, si specifica che dal primo gennaio 2017 l’Ente gestore dell’Ecomuseo della Pastorizia è l’Unione Montana Valle Stura;
- l’Ecomuseo della Pastorizia, gestito dall’Unione Montana Valle Stura, è nato nel 2000 in alta Valle Stura, con l’obiettivo da un lato della salvaguardia della razza Sambucana, specie autoctona della valle, che rischiava di scomparire negli anni ’80, e dall’altro, per la riscoperta e valorizzazione della cultura legata al mondo rurale-montano e nello specifico alla pastorizia ed alle sue propaggini nella Crau francese, e alle antiche tradizioni della transumanza tra le Alpi e il mare; inoltre l’ecomuseo è un importante strumento di narrazione e valorizzazione del territorio su cui insiste, del suo patrimonio paesaggistico e linguistico-culturale;

**Dato atto che**, l’Ecomuseo della Pastorizia, tra le varie e numerose manifestazioni che organizza prevede oramai da anni “La Festo dou Tarluc” che si svolgerà dall’1 al 6 gennaio 2024;

**Considerando che** tra le diverse attività in programma per “La Festo dou Tarluc” ci sarà un laboratorio di feltro artistico con la lana sambucana a chiusura della manifestazione il 6/01/2024;

**Considerando che** è risultato necessario individuare un’esperta di lavorazione delle lane autoctone per condurre il laboratorio, e che questa persona è l’artista feltraia della Valle Stura Romina Dogliani;

**Considerato** che per il servizio in oggetto si ipotizza un impegno massimo di 370,00 €;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - ed in particolare:

- l’art. 14 c. 4 chiarisce che il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull’importo pagabile al netto dell’IVA;
- l’art. 17 c. 1 il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 17, c. 2 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l’art. 50 il quale dispone che, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in

possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 58 il quale dispone che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023

- l'art. 62, c. 1 il quale prevede che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

**Appurato che:**

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**Verificato** che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i.;

**Precisato che**

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**Considerato** che si è reputato opportuno interpellare Romina Dogliani, residente in via Lucerne 1, 12010 Aisone (CN) CF DGLRMN71E68D205I;

**Considerato** che Romina Dogliani ha presentato un preventivo (ns. prot. 9320/2023) per un importo lordo pari ad € 370,00 lordi;

**Ritenuta** congrua ed economicamente vantaggiosa l'offerta di Romina Dogliani;

**Dato atto** che, relativamente al presente servizio, non stato assegnato il codice C.I.G. in quanto trattasi di prestazione occasionale;

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende provvedere alla realizzazione di n. 1 laboratorio di feltro artistico in data 6/01/2024;

- il contratto ha per oggetto la realizzazione di servizi;
- la forma del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, è la corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- la modalità di scelta del contraente è consistita in un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

**Viste** le leggi 2/2009 (D.U.R.C.) e 136/2010 nonché il capo III del D.L. 187/2010 e la determinazione dell'AVCP n. 8 del 18.11.2010 (CIG e CUP) e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio n. 3 in data 27.3.2023 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio n. 4 in data 27.3.2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;

**Visti** gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli del Bilancio 2023-2025;

**Considerato** che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**Sentito** il Servizio Finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09;

**Dato atto** che l'adozione della presente determinazione compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. Di affidare a Romina Dogliani residente in via Lucerne 1, 12010 Aisone (CN) CF DGLRMN71E68D205I per un importo lordo di € 370,00 lordi comprensivi di ritenuta d'acconto, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. Di dare atto che, relativamente al presente servizio, non è stato assegnato il codice C.I.G. in quanto trattasi di prestazione occasionale;
3. Di impegnare la spesa complessiva di Euro 370,00 al Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023 come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo/Articolo
5	2	1	103	2010/1/1. Ecomuseo della pastorizia: gestione attività

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi, essendo di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
6. di attestare l'assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Decreto L.vo 36/2023;
7. Di subordinare l'affidamento in oggetto all'impegno dell'impresa affidataria di cui al punto 1 ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni;
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere alla relativa liquidazione a seguito di presentazione della relativa fattura da parte del soggetto indicato al punto 1 sulla scorta di regolare esecuzione da parte del Servizio competente e nei limiti della preindicata spesa;
9. Di dare atto — ai sensi dell'articolo 15 - del Decreto L.vo 36/2023 — che il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto responsabile del Servizio Turistico- culturale;
10. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Unione Montana ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Demonte, 13/12/2023

**Il Responsabile del Servizio**  
Firmato digitalmente

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.  
Demonte, li \_\_\_\_\_

**Il Vice Segretario AIMAR dr. Piergiorgio**